



Campionato a Squadre Maschili – Serie TT Trentino - Stagione 2021/2022

Decisione n. 3/2021

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO CHE

Letta l'istanza dd. 17.11.2021 trasmessa a questo giudice da parte della Presidenza del Comitato Provinciale Trentino, è risultato che:

- in data 16.11.2021, presso Rovereto (TN), si è tenuto l'incontro del campionato in intestazione tra la USD San Giuseppe, squadra ospitante, e la CTT Cles Luce e Design, squadra ospitata;
- concluso l'incontro, al momento dell'inserimento del relativo referto di gara, la squadra ospitante rilevava problemi nel suo inserimento all'interno del sistema, in particolare per l'impossibilità di indicare l'atleta Nicolò Zanella quale "tesserato facente funzione Arbitro" designato in occasione del medesimo incontro su accordo dei capitani delle rispettive squadre;
- da successivo controllo anche per il tramite della Federazione Nazionale FITeT, è emerso che l'impossibilità di indicare il nominativo dell'atleta Nicolò Zanella derivava dal fatto che questi, al momento della designazione quale arbitro, non fosse maggiorenne.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Nazionale dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati, Parte Generale, Stagione 2021/2022, in caso di assenza del G.A., è responsabilità della squadra ospitante, con il consenso del capitano della squadra ospitata, mettere a disposizione o comunque provvedere alla ricerca di una persona capace e disposta ad assumere le funzioni di G.A., che sia maggiorenne e tesserata alla FITeT. In caso di inottemperanza rispetto a quanto sopra, essendo come detto responsabilità della squadra ospitante assicurare la presenza di persone idonee al compito di G.A., il G.S. assegna alla medesima squadra la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato ed un'ammenda pari a un terzo della tassa di iscrizione.

Pertanto, nel caso di specie, deve attribuirsi alla USD San Giuseppe la responsabilità di aver designato quale G.A. per l'incontro di cui in premessa un atleta tesserato minorenni, che quindi non avrebbe potuto svolgere detta funzione.

Sotto diversa angolatura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Provinciale Campionati a Squadre - Stagione 2021/2022, tutte le sanzioni amministrative, ammende e spese sono comminate dal GST nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale.

P. Q. M.

Il G.S., definitivamente pronunciando, letti gli artt. 19, commi 7, 8 e 10, del Regolamento Nazionale dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati, Parte Generale, Stagione 2021/2022 e 6 del Regolamento Provinciale Campionati a Squadre - Stagione 2021/2022 assegna nei confronti della USD San Giuseppe:

- la perdita dell'incontro dd. 16.11.2021 col punteggio più sfavorevole in relazione alla sua formula di svolgimento;
- il pagamento dell'ammenda pari ad 1/6 della tassa di iscrizione al suddetto Campionato.

Trento, lì 19.11.2021

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Avv. Marco Garofalo



ITTF • ETTU

